



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ASTI

COMUNE DI PINO D'ASTI

UFFICIO TECNICO

CAP 14020 – Vicolo Mondo n. 1 – Tel. – Fax. 011 9925424

E-mail: ufficiotecnico@comune.pinod'asti.at.it

PEC: pino.dasti@cert.ruparpiemonte.it

sito: www.comune.pinod'asti.at.it

ORDINANZA n° 01 del 06/11/2023

Oggetto:

**PROVVEDIMENTI A CARICO DEI PROPRIETARI
DEI FONDI LATERALI ALLE STRADE PUBBLICHE.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

DATO ATTO che ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia i proprietari dei fondi laterali alle strade pubbliche, sia a valle che a monte delle medesime, sono obbligati:

- a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere, invadere o danneggiare le strade oltre che non limitare la visibilità ed il transito delle strade comunali,
- a tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il ciglio stradale ovvero che nascondono o limitano la visibilità dei segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strade,
- a tenere pulite le scarpate ascendenti e discendenti, oltre ad asportare periodicamente alberi, ramaglie e terreno caduti nella cunetta stradale o sul sedime stradale dai propri fondi per effetto di intemperie e per qualsiasi altra causa;
- a mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada; andando ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi;

DATO ATTO che l'obbligo permane nei confronti dei proprietari dei fondi laterali alle strade pubbliche indipendentemente dall'emissione di ogni provvedimento;

RITENUTO di dover provvedere nel merito con specifico atto, al fine di eliminare alcuni inconvenienti riscontrati e di garantire in sicurezza il transito delle persone e dei veicoli, oltre ad assicurare il decoro delle aree interessate;

VISTI gli artt. n. 15 (Atti vietati), n. 16 (Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati), n. 18 (Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati), n. 29 (Piantagioni e siepi), n. 31 (Manutenzione delle ripe), n. 210 – comma 2 – Lett. a) (Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie in generale), n. 211 (Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive) del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e quanto disposto nel D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e loro ss.mm.ii.;

VISTO inoltre il vigente Regolamento Comunale di Polizia Rurale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

ORDINA

ai proprietari dei fondi confinanti con le strade comunali, di provvedere, **entro trenta giorni dalla pubblicazione**, ad effettuare tutte le opere necessarie alla manutenzione delle aree confinanti con le suddette strade ed in particolare:

- a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere, invadere o danneggiare le strade oltre che non limitare la visibilità ed il transito delle strade comunali,
- a tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il ciglio stradale ovvero che nascondono o limitano la visibilità dei segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strade,
- a tenere pulite le scarpate ascendenti e discendenti, oltre ad asportare periodicamente alberi, ramaglie e terreno caduti nella cunetta stradale o sul sedime stradale dai propri fondi per effetto di intemperie e per qualsiasi altra causa;
- a mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada; andando ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.
- rimuovere qualsivoglia elemento che abbia funzioni di recinzione (genericamente costituite da paletti metallici e fili) posto nelle banchine stradali, installati per la delimitazione dei fondi agricoli destinati al pascolo che costituisce intralcio alla svolgimento delle operazioni di trinciatura delle banchine stradali, riposizionandoli a distanza non inferiore a mt. 1,00 dal ciglio stradale ed in ogni caso sul lato opposto dei fossi stradali.

I trasgressori saranno perseguiti con le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia e qualsiasi inadempienza farà comunque sorgere la responsabilità civile e penale per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente ordinanza.

La Polizia Municipale è incaricata di vigilare e di irrogare le relative sanzioni previste dal Codice della Strada e suo Regolamento di Attuazione sull'esatto adempimento di quanto disposto dalla presente ordinanza, la quale verrà pubblicata per 30 giorni all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune;

AVVERTE

che, in caso di inottemperanza delle presenti disposizioni:

- si provvederà d'Ufficio all'esecuzione delle operazioni necessarie mediante idonee attrezzature e mezzi d'opera addebitando le spese sostenute agli inadempienti
- si provvederà ad irrogare le relative sanzioni, nelle modalità e termini previsti dalla Legge;
- si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione dei disposti dell'art. 650 del codice penale nonché alle procedure sopra esposte.

COMUNICA

- che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, ai sensi della legge 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica della presente, oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Aldo Maria MARCHISIO

[Firmato digitalmente]*

**Il presente documento è stato sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Le copie su supporto cartaceo del presente documento informatico sostituiscono ad ogni effetto l'originale da cui sono tratte solo se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata – nelle forme di legge – da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.*